

## Collaborazione

### In Svizzera


In tutti gli ambiti di attività il SIC lavora in stretta collaborazione con diverse autorità e servizi della Confederazione e dei Cantoni, in particolare:

- il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in particolare l'Ufficio federale di polizia (fedpol) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
- il Dipartimento federale delle finanze (DFF), in particolare il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC);
- il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in particolare la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- il Ministero pubblico della Confederazione;
- le autorità di polizia cantonali.

### All'estero

Il SIC collabora con molti servizi partner di altri Stati.

## Il ciclo informativo



## Mezzi di acquisizione del SIC

- Human Intelligence (HUMINT)
- Open Source Intelligence (OSINT)
- Communications Intelligence (COMINT)
- Imagery Intelligence (IMINT)
- Travel Intelligence (TRAVINT)
- Addetti alla difesa
- Servizi di intelligence presso le autorità di polizia cantonali
- Servizi partner esteri

### Contatti

Indirizzo postale: Servizio delle attività informative della Confederazione  
Papiermühlestrasse 20  
3003 Berna

E-mail: [info@ndb.admin.ch](mailto:info@ndb.admin.ch)


Internet: [www.sic.admin.ch](http://www.sic.admin.ch)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Servizio delle attività informative della Confederazione SIC

## Il Servizio delle attività informative della Confederazione SIC



## Che cos'è il SIC?

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) **acquisisce informazioni attraverso mezzi propri dei servizi di intelligence**, le analizza, le esamina e le diffonde allo scopo di fornire **una valutazione globale e pertinente della situazione ai decisori** di ogni livello.

## Compiti del SIC

Il SIC segue da vicino gli sviluppi strategici e l'evoluzione della situazione di minaccia, li analizza e allerta i servizi competenti quando si delineano crisi o sviluppi straordinari. A tal fine mette a disposizione dei servizi competenti informazioni e dati fondamentali per tutelare gli interessi della Svizzera e salvaguardare la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese e dei suoi cittadini.

Con le sue attività e prestazioni operative e preventive, il SIC contribuisce in modo diretto alla protezione della Svizzera

- attraverso strumenti di intelligence che consentono di acquisire conoscenze e informazioni non accessibili ad altri servizi della Confederazione;
- fornendo informazioni ai responsabili politici e militari per aiutarli a prendere decisioni nei rispettivi ambiti;
- attraverso attività di prevenzione, ovvero impegnandosi a individuare per tempo e a contrastare tutte le attività che potrebbero compromettere la sicurezza della Svizzera, prima che vengano commessi reati o che questi portino all'avvio di un procedimento penale.

Rispetto alle informazioni provenienti da fonti pubblicamente accessibili, l'acquisizione e la valutazione di informazioni non accessibili al pubblico genera un **valore aggiunto nel settore delle attività di intelligence**.

## Basi legali



### Contesto giuridico

Gli impieghi, il contesto, le possibilità e i limiti posti alle attività del SIC sono chiaramente definiti e disciplinati dalla legge. Il SIC agisce esclusivamente in applicazione del diritto svizzero e le sue basi legali sono la Costituzione e il diritto federale. Il principio di legalità si applica senza eccezioni.

I compiti e le attività del SIC sono disciplinati in particolare nella nuova legge federale sulle attività informative (LAI), approvata in occasione della votazione popolare del 25 settembre 2016. La LAI, che è entrata in vigore il 1° settembre 2017 e sostituisce le basi legali precedenti (LMSI e LSIC), fornisce al SIC mezzi supplementari che permettono alla Svizzera di rispondere in modo più efficace alle minacce attuali.


La LAI funge da fondamento giuridico moderno per il SIC e permette a quest'ultimo di rilevare le minacce e dare l'allarme con sufficiente anticipo. Consente inoltre al SIC di ricorrere a nuove misure per l'acquisizione di informazioni, che sono tuttavia soggette a restrizioni molto severe e a una procedura di autorizzazione giudiziaria e politica su vari livelli.

Tali misure possono essere adottate solo in caso di gravi minacce alla sicurezza interna o esterna legate ad attività terroristiche, di spionaggio, di proliferazione di armi di distruzione di massa e a cyberattacchi contro infrastrutture critiche. È vietato applicare tali misure alle attività legate all'estremismo violento.

Prima di poter avviare una misura di acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione, il SIC deve ottenere l'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale (TAF) e il nullaosta del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) che dovrà prima consultare il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Durante la fase esecutiva le misure vengono inoltre controllate dalla Delegazione delle Commissioni della gestione e dall'autorità di vigilanza indipendente.

## Vigilanza e controlli sul SIC

Le attività del SIC sono controllate a diversi livelli: vigilanza parlamentare, autorità di vigilanza indipendente e organi di condotta e controllo del Governo e dell'Amministrazione. **I controlli riguardano la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività del SIC.**



### Organi di controllo

- La **Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali** (tre membri del Consiglio nazionale e tre membri del Consiglio degli Stati) sorveglia e controlla tutte le attività del SIC, emana delle raccomandazioni e può decidere di svolgere controlli particolari. Ha accesso in ogni momento ai dati del SIC e dei suoi collaboratori, alle banche dati, ai dossier operativi più riservati.

- L'**autorità di vigilanza indipendente**, il cui capo è nominato dal Consiglio federale per un mandato di sei anni e rinnovabile, ha il compito di vigilare sulle attività del SIC, delle autorità d'esecuzione cantonali e di terzi incaricati dal SIC. Coordina inoltre le proprie attività con quelle di vigilanza del Parlamento e con gli altri organi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.
- Il **Consiglio federale** detiene la responsabilità politica delle attività del SIC. Stabilisce in particolare il mandato di base del SIC, approva le relazioni del SIC con i servizi esteri e determinate misure speciali soggette ad autorizzazione conformemente alla LAI.
- L'**autorità di controllo indipendente**, organo interpartimentale nominato dal Consiglio federale, verifica la legalità e la proporzionalità dei mandati di esplorazione radio e via cavo.
- Sul SIC vigila inoltre il **Controllo federale delle finanze** su incarico della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
- L'**Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza** verifica che i dati personali vengano trattati e gestiti in modo lecito.